

Fabio Cigna
(Dottore Commercialista – ODCEC Cuneo)

Deducibilità interessi passivi

Riferimenti normativi e di prassi

- art. 96 TUIR disciplina la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES; la regola base è la compensazione con gli interessi attivi e, per l'eccedenza, il limite del 30% del ROL;
- modifiche ATAD e all'entrata in vigore delle nuove regole dal periodo d'imposta 2019;
- Circolare Assonime n.3 del 27/02/2025 (*Maxi Deduzione personale*)

Riferimenti normativi e di prassi

- Modello Redditi SC 2026: istruzioni aggiornate per il prospetto “*interessi passivi non deducibili*”.
- Interpello e prassi: Agenzia delle Entrate ha ribadito la deducibilità degli interessi pagati per ritardato versamento di imposte (*es. interessi su atti di conciliazione/adesione*); questo chiarimento supera in pratica alcune interpretazioni giurisprudenziali contrarie.
- la Riforma Fiscale (*Legge Delega 111/2023*) è tuttora in corso di attuazione; i decreti attuativi non sono completi e i termini sono stati prorogati al 29 agosto 2026; le ipotesi di future franchigie restano possibili ma non sono presenti nella normativa vigente.

Riferimenti normativi e di prassi

Soggetti	Regola generale	Limite	Eccezioni	Riferimento
Società IRES non finanziarie	Deducibilità fino a interessi attivi + eccedenza	30% del ROL	Nessuna per norma generale	Art. 96 TUIR.
Banche e assicurazioni	Regime speciale	Deducibilità 96%	Regime diverso per settore finanziario	Norme attuative art. 96.
Operazioni con causa finanziaria	Qualificazione contabile richiesta	Applicazione art. 96	Capitalizzazione interessi ammessa se criteri contabili	Art. 96 e principi contabili.

Calcolo del ROL

- Per i soggetti IRES l'art. 96 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica);
- la regola si applica ai soggetti IRES non finanziari; banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari seguono regimi specifici;
- sono ricompresi anche gli interessi capitalizzati e gli oneri finanziari inclusi nel costo dei beni, salvo specifiche esclusioni previste dalla norma o dalla prassi.

Calcolo del ROL

Il ROL deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione:

- delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b);
- Dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa;
- Il meccanismo del calcolo del ROL "fiscale" parte dai dati del Conto economico: tale grandezza viene utilizzata nel limite del 30% per stabilire l'ammontare degli interessi passivi deducibili.

Calcolo del ROL

Voci del Conto economico che incrementano il valore del ROL

1)	+ ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)	+ variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3)	+ variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4)	+ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5)	+ altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Calcolo del ROL

Voci del Conto economico che decrementano il valore del ROL	
6)	(-) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)	(-) per servizi
8)	(-) per godimento di beni di terzi (con l'esclusione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali)
9)	(-) per il personale
10)	(-) ammortamenti e svalutazioni
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
11)	(-) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12)	(-) accantonamenti per rischi
13)	(-) altri accantonamenti
14)	(-) oneri diversi di gestione
Il ROL viene calcolato come differenza tra i componenti della sezione A ed i componenti della sezione B del Conto economico, come sopra riportati, considerando le rettifiche fiscali previste dal TUIR.	

Definizione del ROL *fiscale*

- A partire dal 2019 è stato introdotto il ROL fiscale in sostituzione del ROL contabile che si basava esclusivamente sui dati civilistici senza rilevare le riprese fiscali;
- Tale passaggio fa sì che (periodo transitorio) qualora vi siano dei componenti (positivi/negativi) che abbiano concorso alla formazione del ROL in corso al 31/12/2018; ma che assumano rilevanza fiscale negli esercizi successivi (es. periodo d'imposta 2025) tali componenti non rilevano ai fini della determinazione del ROL fiscale.

Definizione del ROL *fiscale*

- **Esempio:** il rilascio di un Fondo (*privo di rilevanza fiscale*) accantonato prima del 31.12.2018 e rilasciato nel periodo d'imposta 2025; concorrerà alla determinazione del ROL fiscale;
- Ai fini della determinazione del ROL fiscale rileva anche la Super-deduzione per nuove assunzioni ex. Art. 4 D.Lgs. 216/2023, inizialmente prevista per il solo 2024 ed ora estesa anche al periodo 2025 – 2027 (L. 207/2024);
- Secondo Circolare Assonime n. 3 del 27/02/2025 «*la Super-deduzione può ridurre il ROL fiscale ex art. 96 TUIR*»

Definizione del ROL *fiscale*

Con l'introduzione del ROL fiscale dal 2019, vi sono alcune variazioni rispetto alla disciplina precedente:

- Non è più prevista l'esclusione dei componenti positivi/negativi di natura straordinaria scaturenti da trasferimenti di azienda o rami d'azienda;
- Il riporto del ROL non utilizzato viene limitato ai 5 periodi d'imposta successivi;
- Le eccedenze di ROL maturate fino al 31/12/2018 (*ROL non fiscale*) non sono riportate negli esercizi successivi.

Definizione del ROL *fiscale*

- In caso di eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi (*periodo in corso e periodi precedenti non utilizzati*) è necessario utilizzare prioritariamente il 30% del Rol fiscale che emerge dal periodo d'imposta in corso e successivamente quello riportato dai periodi precedenti; a partire dal periodo meno recente;
- E' chiaro che se l'utilizzo del ROL fiscale riportato dai periodi precedenti consente di non perdere tale spettanza (*5 esercizi successivi*) l'obbligo di utilizzare prima il ROL «*in corso*» potrebbe far perdere parte del precedente.

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Il regime transitorio di passaggio tra ROL contabile e ROL fiscale, prevede:

- Che per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, derivanti da mutui stipulati prima del 17/6/2016, di cui durata e importo non sono mutati nel tempo (*costanza contrattuale*), sono deducibili per un importo pari alla somma tra:
 - *Il 30% del ROL prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31/12/2018, non era ancora stato utilizzato per la deduzione di interessi passivi ex art. 96 TUIR previgente (ROL contabile);*
 - *L'importo deducibile in applicazione delle regole sul ROL fiscale (D.Lgs. 142/2018)*

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Regime transitorio ROL contabile + ROL fiscale (mutui ante 17/6/2016)

- Mutuo stipulato: 2015 (*ante 17/6/2016*)
- Costanza contrattuale: Sì
- Interessi passivi 2025: € 120.000
- Interessi attivi 2025: € 10.000
- ROL fiscale 2025: € 200.000
- ROL contabile residuo al 31/12/2018 non utilizzato: € 300.000

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Regime transitorio ROL contabile + ROL fiscale (mutui ante 17/6/2016)

Il regime transitorio consente di utilizzare il **30% del ROL contabile residuo**:

$$30\% \times 300.000 = 90.000 \text{ €}$$

Quota deducibile da ROL contabile (2025): € 90.000

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Regime transitorio ROL contabile + ROL fiscale (mutui ante 17/6/2016)

Calcolo secondo art. 96 TUIR post-ATAD:

$$30\% \times 200.000 = 60.000 \text{ €}$$

Limite complessivo ATAD:

$$\text{Interessi attivi}(10.000) + 30\% \text{ROL fiscale}(60.000) = 70.000 \text{ €}$$

Quota deducibile da ROL fiscale (2025): € 70.000

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Regime transitorio ROL contabile + ROL fiscale (mutui ante 17/6/2016)

$$90.000 \text{ € (ROL contabile)} + 70.000 \text{ € (ROL fiscale)} = 160.000 \text{ €}$$

Interessi passivi deducibili 2025: € 120.000

(la capienza totale è € 160.000 → copre interamente gli interessi)

Interessi indeducibili: € 0

Definizione del ROL *fiscale* – *allineamento con ROL*

Riporto illimitato del ROL contabile – ante 2018

- L'utilizzo del ROL contabile, con i limiti precedenti, e il suo riporto negli esercizi successivi, prevede che non vi sia limite temporale di riporto del ROL contabile pregresso, negli esercizi successivi;

Definizione del ROL *fiscale* – *Holding industriali*

Anche per le Holding industriali il ROL si determina come per gli altri soggetti passivi d'imposta, in contrasto con:

- Ris. Ag. Entrate n. 337/2002 che includeva i «*componenti reddituali finanziari*» di qualsiasi natura a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio;
- Riss. Ag. Entrate n. 183/2009 e 143/2008 che nelle operazioni di fusione e scissione, prevedeva la possibilità di far concorrere alla determinazione del ROL anche i proventi di cui ai punti C.15 e C.16 del Conto Economico.

Definizione del ROL *fiscale* – *ROL negativo*

- In presenza di un ROL negativo, questo viene riportato come pari a zero nel modello Redditi SC e, in assenza di eventuali interessi attivi o di ROL riportabile, gli interessi passivi del quell'esercizio non potranno essere dedotti per intero;
- Il ROL negativo non si riporta negli esercizi successivi.

ROL fiscale – Compensazione eccedenza

- L'eccedenza di ROL deve essere obbligatoriamente compensata, quando se ne creano i presupposti, ciò significa che l'eventuale mancata compensazione fa «perdere» la possibilità di riportare tale eccedenza negli esercizi successivi.
- Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL fiscale è consentita:
 - *In assenza di interessi passivi (del periodo o pregressi) da compensare;*
 - *Se gli interessi passivi sono inferiori al ROL di periodo (o dei periodi pregressi).*

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

- In caso di partecipazione al Consolidato fiscale (artt. 117 e ss. TUIR) è possibile trasferire l'eccedenza di interessi passivi non deducibili di un soggetto appartenente al Gruppo, a riduzione del reddito complessivo di Gruppo nel limite in cui gli altri soggetti partecipanti avessero ROL eccedenti.

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

Struttura del Gruppo (Consolidato 2025)

Società A → ha interessi passivi elevati e ROL insufficiente

Società B → ha ROL eccedente

Società C → ha ROL eccedente

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

Società A

Interessi passivi: **€ 300.000**

Interessi attivi: **€ 20.000**

ROL fiscale: **€ 150.000**

Limite di deducibilità individuale (art. 96 TUIR):

$$20.000 + (30\% \times 150.000) = 20.000 + 45.000 = 65.000 \text{ €}$$

Interessi deducibili in A: € 65.000 Interessi indeducibili in A:

$$300.000 - 65.000 = 235.000 \text{ €}$$

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

Società B

ROL fiscale: **€ 400.000**

Interessi passivi: **€ 10.000**

Interessi attivi: **€ 5.000**

ROL eccedente B:

$$30\% \times 400.000 = 120.000 \text{ € (limite)}$$

$$120.000 - (10.000 - 5.000) = 115.000 \text{ €}$$

ROL eccedente disponibile: € 115.000

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

Società C

ROL fiscale: **€ 300.000**

Interessi passivi: **€ 5.000**

Interessi attivi: **€ 0**

ROL eccedente C:

$$30\% \times 300.000 = 90.000 \text{ €}$$

$$90.000 - 5.000 = 85.000 \text{ €}$$

ROL eccedente disponibile: € 85.000

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

ROL eccedente totale del Gruppo

$$115.000 \text{ € (B)} + 85.000 \text{ € (C)} = 200.000 \text{ €}$$

Compensazione nel consolidato

La Società A ha **interessi indeducibili per € 235.000.**

Il Gruppo ha **ROL eccedente per € 200.000.**

Quota di interessi passivi recuperabile nel consolidato:

$$\text{minore tra } (235.000, 200.000) = 200.000 \text{ €}$$

ROL fiscale – Trasferimento eccedenze al Gruppo

Risultato finale 2025

Interessi deducibili in A individualmente: € 65.000

Interessi recuperati tramite consolidato: € 200.000

Interessi totali deducibili 2025: € 265.000

Interessi indeducibili residui: € 35.000

Nome Cognome
(Titolo professione)

Grazie per l'attenzione